

CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

Comune di Troina

e

Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina

SOMMARIO

Articolo 1 – Principi generali.....	3
Articolo 2 – Il Piano programma	3
Articolo 3 – Bilancio di previsione annuale	3
Articolo 4 – Rendicontazione dei servizi erogati	3
Articolo 5 – Aree di intervento.....	4
Articolo 6 – Principi per l'affidamento dei servizi erogati.....	4
Articolo 7 – Procedure di affidamento	4
Articolo 8 – Durata del contratto	5
Articolo 9 – Elementi costitutivi dei servizi affidati	5
Articolo 10 – Risorse strumentali	5
Articolo 11 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda	5
Articolo 12 – Obblighi in materia di servizi erogati	5
Articolo 13 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane	6
Articolo 14 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate.....	6
Articolo 15 – Obblighi di carattere generale	6
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto	6
Articolo 17 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative.....	6
Articolo 18 - Diffide	7
Articolo 19 – Risoluzione del contratto	7
Articolo 20 – Obblighi del Comune.....	7
Articolo 21 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione.....	8
Articolo 22 - Controversie.....	8
Articolo 23 - Registrazione del contratto e spese relative	8
Articolo 24 - Rinvio alla normativa vigente.....	8

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI TROINA E IL COMUNE DI TROINA

PREMESSO CHE

Il Contratto di Servizio è previsto dal TUEL in riferimento a servizi delegati a società od aziende speciali; in particolare all'art 114 c. 8 del TUEL specifica che lo stesso è l'atto in cui vengono disciplinati i poteri di indirizzo, di controllo e di intervento del comune verso l'Azienda Speciale.

Ai sensi della Legge 18.8.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. dal n.139 al n.160 della Legge 30.12.1923, n. 3267 e dagli artt. dal n.137 al n.168 della Legge 16.5.1926, n.1126 e dall'art. 4 della Legge 25.7.1952 n. 991 e della L.R. del 14.4.2006, n. 14 art. 17, è costituita l'Azienda Speciale per la gestione dei beni agro Silvo Pastorali di Troina, dotata di personalità giuridica ed Ente strumentale del Comune di Troina con la denominazione di "AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DEL COMUNE DI TROINA"

Lo Statuto dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina all'art. 35 stabilisce che il Piano Programma *"contiene anche un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'Ente Locale e L'Azienda Speciale, nonché le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi:*

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;*
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;*
- c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe;*
- d) le iniziative di relazioni esterne;*
- e) i modelli organizzativi e gestionali e di programmi per l'acquisizione e la valorizzazione delle risorse umane;*

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09/01/2015 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, gli atti di indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed ha emanato le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi affidati all'Azienda è destinata a soddisfare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno 01 del mese di marzo dell'anno 2019 in Troina

TRA

il Comune di Troina con sede legale a Troina in via Conte Ruggero n.4, codice fiscale 81000970863 di seguito indicato come il "Comune", nella persona di Sebastiano Fabio Venezia codice fiscale VNZSST82A31C351E - nato a Catania, il 31/01/82, e residente in Troina -Via Pirandello n. 4 C.A.P. 94018-, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta

E

l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina, con sede legale a Troina in Via Nuova del Carmine,6, codice fiscale 81001610864 e partita I.V.A. 00648920866, di seguito indicata come "Azienda", rappresentata dal

Geom. Angelo Impellizzeri, nato a Troina (EN) il 25.06.1970, e residente in Troina (EN) – Via S. Pertini 1P A Int. 2, C.A.P. 94018, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Principi generali

1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Azienda - in quanto soggetto strumentale del Comune - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all’espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (Bilancio triennale ed annuale di previsione e bilancio di esercizio) e del Piano programma.

Articolo 2 – Il Piano programma

1) Il piano programma è lo strumento per la definizione degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, con la definizione delle modalità e delle tempistiche attuative, e la definizione dei costi e delle risorse di finanziamento.

2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a:

- a) definire la fattibilità delle finalità programmate;
- b) guidare la definizione del bilancio di previsione e la successiva gestione;
- c) responsabilizzare sull’allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate;
- d) costituire un presupposto per il controllo strategico da parte del Comune.

Articolo 3 – Bilancio di previsione annuale

1) Il bilancio di previsione annuale è lo strumento a supporto della relazione tra consiglio di amministrazione e Direttore per la definizione degli obiettivi e delle relative risorse.

2) Il bilancio di previsione risulta, inoltre, propedeutico a:

- a) definire la fattibilità tecnica degli obiettivi programmati;
- b) guidare la gestione per il raggiungimento di detti obiettivi;
- c) responsabilizzare sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Articolo 4 – Rendicontazione dei servizi erogati

1) La rendicontazione dei servizi erogati e degli interventi attuati dovranno avere quale contenuto minimo informazioni relative a:

- a. Risultati dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza;
- b. Segmenti di utenti;
- c. Eventuali proventi e costi dei servizi;

d. Situazione dei bisogni in rapporto ai servizi resi.

Articolo 5 – Aree di intervento

1) L’Azienda, in nome e per conto del Comune, attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti, amministra i beni agro silvo pastorali e le risorse boschive ed ambientali dei terreni di proprietà del Comune attraverso:

Forme di gestione diretta del patrimonio boschivo volte alla promozione e alla valorizzazione turistica, ambientale e zootechnica;

azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale del territorio, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat;

la salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco compatibili.

la promozione dell’uso compatibile dei beni naturalistici delle aree di riserva e di parco attraverso:

- mantenimento degli ecosistemi esistenti;

- recupero di aree degradate;

- realizzazione di itinerari tematici e percorsi naturalistici;

- predisposizioni di carte ed itinerari naturalistici per la fruizione di specie tematiche e aree protette, biotipi ed ecotipi;

- censimenti tematici sullo stato di consistenza del bene naturale (flora, fauna, colture agricole tradizionali, patrimonio sociale fisso);

- sviluppo di sistemi di monitoraggio sullo stato del territorio e dell’ambiente, mediante acquisizioni di strumenti e di servizi ad elevata tecnologia, ad esempio con l’acquisizione di dati di telerilevamento o da reti di rilevazione a terra;

- studi e ricerche sulle quantità e sulla qualità delle risorse idriche del territorio;

la costruzione e gestione di impianti agrituristic;

la garanzia dell’uso civico del bosco.

Articolo 6 – Principi per l’affidamento dei servizi erogati

1) Sulla base del presente contratto, l’Ente affidante identifica nell’Azienda il soggetto strumentale preposto alla gestione dei servizi ricompresi negli ambiti di intervento e nelle aree di cui all’articolo 5.

2) L’ente affidante potrà, comunque, motivatamente gestire in economia o avvalersi di altri soggetti gestori per servizi di cui al punto precedente.

Articolo 7 – Procedure di affidamento

1) L’Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà le aree di intervento sopra descritte, sia con riferimento ad ambiti già esistenti, sia con riferimento a nuovi ambiti da istituire. Allo scopo, l’Azienda potrà gestire i servizi direttamente o tramite l’affidamento a terzi, nel rispetto della normativa

vigente, ovvero per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà aderire in qualità di socio ad Associazioni o Enti aventi finalità analoghe, costituire consorzi e partecipare ad altre organizzazioni consortili anche temporanei.

Articolo 8 – Durata del contratto

1) Il presente contratto ha durata triennale a decorre dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, può essere aggiornato annualmente in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze che saranno concordate tra le parti.

Articolo 9 – Elementi costitutivi dei servizi affidati

- 1) L'Azienda – in ciascun esercizio – negozià con Comune:
 - a) il contenuto dei servizi erogati in termini di prestazioni rese;
 - b) gli eventuali livelli di compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi.

Articolo 10 – Risorse strumentali

1) Gli eventuali beni immobili connessi ai servizi affidati vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi, come disciplinato dai provvedimento amministrativo già in essere.

2) I beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc, vengono conferiti in comodato d'uso gratuito all'Azienda per la gestione dei relativi servizi.

Articolo 11 – Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Azienda

1) L'Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:

- a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi;
- b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite.

2) A tale fine l'Azienda si impegna a corredare la nota integrativa di propri indicatori atti al monitoraggio dell'economicità della gestione ed, in particolare, al controllo della redditività, della liquidità e della solidità patrimoniale.

3) Eventuali costi sociali accollati all'Azienda dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte del Comune. L'Azienda non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.

Articolo 12 – Obblighi in materia di servizi erogati

1) L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel Piano programma 2020 - 2022 e degli obiettivi del bilancio di previsione annuale.

Articolo 13 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane

1) L’Azienda si impegna:

- a) a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- b) ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) a garantire l’adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell’esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 14 – Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

1) L’Azienda si impegna a garantire la manutenzione ordinaria dei beni immobili affidati dal Comune.

2) La manutenzione straordinaria dei beni immobili rimane in capo al Comune, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 15 – Obblighi di carattere generale

1) L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:

- a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra l’Azienda e terzi;
- c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1) È fatto divieto all’Azienda di cedere parzialmente o totalmente a terzi i servizi oggetto del presente contratto senza la preventiva approvazione del Comune, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge.

Articolo 17 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

1) Qualora dall’esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall’uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all’Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l’Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l’Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell’esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2) L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

3) L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate dal Comune o da enti proprietari.

Articolo 18 - Diffide

1) Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

2) La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

3) Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

1) Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :

- a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati;
- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
- c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi, incompatibili con l'affidamento all'Azienda.

Articolo 20 – Obblighi del Comune

1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune:

- a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Azienda;
- b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Azienda rispetto agli obiettivi programmati;
- c) il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

Articolo 21 - Modalità di finanziamento dei costi di gestione

- 1) I costi di gestione dell'Azienda saranno finanziati mediante:
 - a) una contribuzione annuale, se deliberata dal Consiglio Comunale;
 - b) la contribuzione diretta ai servizi resi al Comune;
 - c) i contributi erogati da altri enti pubblici;
 - d) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista.
- 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico del Comune - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
- 3) La contribuzione dell'utenza ai costi dei servizi affidati è approvata dal Comune affidante e riscossa dall'Azienda.

Articolo 22 - Controversie

- 1) Ogni controversia tra il Comune e l'Azienda, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Enna.

Articolo 23 - Registrazione del contratto e spese relative

- 1) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- 2) Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

Articolo 24 - Rinvio alla normativa vigente

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Data,

Per il Comune di Troina _____

Per l'Azienda _____